

Luigi Fadiga

ASCOLTANDO UN MINORE

La Convenzione delle N.U.

- Convenzione sui diritti del Fanciullo, approvata dall'Assemblea generale O.N.U. il 20 novembre 1989,
- Ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176

Il minore soggetto di diritti

- La persona di minore età è soggetto di diritti,
 - Non solo patrimoniali,
 - ma di tutti i diritti inerenti alla persona umana:

I diritti fondamentali

Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo
(art.6)

Diritto di “precedenza assoluta” (il preminente
interesse: art.3)

Diritto alla non discriminazione (art. 2)

Diritto di esprimere le proprie opinioni e di essere
ascoltato e preso in considerazione (art. 12)

Diritto di esprimere la propria opinione (art. 12 Conv. N.U.)

- Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo riguarda, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
- 2. A tal fine si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

La Convenzione europea

- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti da parte dei fanciulli,
 - fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996,
 - ratif.dall'Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77

Il minore e l'esercizio dei diritti

Ad un fanciullo considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente sono conferiti nelle procedure dinanzi a un'autorità giudiziaria che lo concernono i i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

Ricevere ogni informazione pertinente

Essere consultato ed esprimere la sua opinione

Essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione

L'ascolto nel processo

- Convenzione europea di Strasburgo,

Art. 3:

Ad un fanciullo considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente sono conferiti nelle procedure dinanzi a un'autorità giudiziaria che lo concernono i i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

Ricevere ogni informazione pertinente

Essere consultato ed esprimere la sua opinione

Essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione

La rappresentanza

Convenzione europea di Strasburgo,

Art. 4:

...il fanciullo ha diritto di chiedere, personalmente o per il
tramite di altre persone od organi,

la designazione di un rappresentante (= *curatore*) speciale
nelle procedure che lo concernono,

qualora il diritto interno privi coloro che hanno responsabilità
di genitore del potere di rappresentare il fanciullo per via
di un conflitto di interesse.

La Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. (c.d. Carta di Nizza)

- “I fanciulli hanno diritto alla protezione ed alle cure necessarie per il loro benessere.
- Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità” (art. 24).

Le linee guida del CoE

- Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore (17 novembre 2010):
 - Necessità dell'ascolto della persona di minore età
 - Di attribuire alle sue opinioni giusta rilevanza
 - Di garantirgli ogni informazione rispetto ai suoi diritti processuali

Il Codice etico

A.I.M.J.F., Principi di deontologia giudiziaria per giudici e magistrati dei minori e della famiglia, Tunisi, 2010:

Il giudice deve accertarsi che il modo di procedere permetta che siano ascoltate le opinioni di tutte le persone interessate alla procedura, ivi compreso il minore o l'adolescente, la sua famiglia e, quando il caso, l'accusato e la vittima;

Il giudice deve sforzarsi di spiegare con chiarezza i motivi della decisione e deve accertarsi che la decisione sia compresa dal minore o dall'adolescente e dagli adulti che sono per loro responsabili;

La normativa interna - 1

Codice civile :

Art. 145 (disaccordo dei coniugi) Figlio ultrasedicenne convivente

Art. 250 (riconoscimento figlio naturale) Figlio ultrasedicenne

Art. 316 (controversie su esercizio potestà) F. ultraquattordicenne

Art. 371 n.1 (decisioni del giudice tutelare) Minore ultradecenne

Arts. 330,333,336: non è previsto l'ascolto !!!

La normativa interna - 2

Codice civile, art. 155 sexies – Poteri del giudice e ascolto dl minore nel procedimento di separazione.

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'art. 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o anche d'ufficio, mezzi di prova.

Il giudice dispone inoltre l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12, e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

(N.B.: vale la stessa regola nei procedimenti di divorzio)

La normativa interna - 3

Legge 1983 n. 184 modif. da l. 2001 n. 149 sull'adozione e affido:

Art. 4 co. 1 (affidamento familiare – inizio dell'affidamento)

Art. 4 co. 6 (affidamento familiare – eventuale proroga)

Art. 15 co. 2 (dichiarazione di adottabilità)

Art. 22 co. 6 (affidamento preadottivo)

Art. 23 co. 1 (revoca affidamento preadottivo)

Art. 25 co. 1 (decisione di adozione)

Dalla teoria alla pratica

Risposte all'indagine ANM del 2001 sull'ascolto del minore nei procedimenti di separazione:

I figli minori vengono sentiti:

Spesso 6% delle risposte

Raramente 74%

Mai 16%

Non risponde 4%

L'ascolto avviene in maniera protetta:

Sempre 3,7% delle risposte

Spesso 3,7%

Raramente 14,8%

Mai 77,8%

Buone prassi

UN DECALOGO:

- Informazione preliminare
- Ambiente idoneo
- Ascolto a due (a tu per tu)
- Accoglienza (= *accueil !!*)
- Attitudine di attenzione
- Sincerità
- Evitare termini tecnici e parole difficili
- Prima di chiedere, ascoltare
- NO MANIPOLAZIONI
- Spiegare quale utilizzo delle opinioni del minore

Critiche e richiami

- Dalle Osservazioni del Committee on the Rights of the Child di Ginevra al Rapporto italiano - (58° sessione – 7 ottobre 2011):
- Par. 27/a – Introdurre una previsione normativa di carattere generale che sancisca che il diritto del minore di essere ascoltato nelle materie che lo riguardano deve valere per tutti gli organi di giustizia, gli organismi amministrativi, le istituzioni, le scuole, le strutture di protezione, le famiglie; prendere le misure opportune per consentire l'ascolto diretto delle opinioni del minore e, ciò facendo, assicurarsi che questa partecipazione sia effettivamente esercitata, sia esente da manipolazioni o intimidazioni, e sia supportata quando è il caso da esperti.

Concludendo

(da C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, pag. 24).

“La cultura dell’attenzione al ragazzo, per percepirla le esigenze e per dare risposte esaustive alle sue pressanti domande spesso non verbalizzate, si va trasformando in una cultura dell’ascolto del minore assai formale, che cerca solo di predisporre momenti e strutture Ma i bambini non parlano a comando ... Un autentico ascolto si realizza da parte degli adulti se si sa essere sempre attenti e disponibili a cogliere quei tentativi di comunicazione che possono essere inviati dal ragazzo soltanto quando egli ne percepisce l’esigenza ... Sono i momenti più impensati ... che possono non coincidere con i momenti dell’adulto ... Ma quei momenti possono essere irripetibili .”